

Controlli societari DOPO LE RIFORME

Il problema. Negli ultimi anni sono mutati ruoli e compiti dei professionisti

Con la direttiva. Si rafforza il superamento della dimensione artigianale dell'attività

Responsabilità e oneri tolgono appeal ai collegi

Molti sindaci rinunciano agli incarichi nelle società

Marco Bellinazzo
MILANO

Se non a una vera e propria fuga dai collegi sindacali, sicuramente, negli ultimi anni, si è assistito a una progressiva disaffezione verso il ruolo. Parallelamente alla crescita delle responsabilità che sono state affiancate all'incarico, è maturata in effetti in molti professionisti la convinzione che il "gioco" non valesse più la candela. Una convinzione che verrà probabilmente rafforzata dai nuovi obblighi e dai nuovi profili di rischio derivanti dalla direttiva Ue sulla revisione contabile (n. 43 del 2006), recepita con il decreto legislativo n. 39 pubblicato ieri in «Gazzetta Ufficiale».

La disciplina comunitaria delinea, prima ancora di un percorso formativo ad hoc per i revisori e al di là degli schemi formali, una figura di sindaco/ revisore - almeno fuori dal campo degli enti di interesse pubblico

- sempre più specializzata nel controllo di legalità e nelle verifiche contabili, e perciò sempre più autonoma e "incompatibile" con quella del consulente che assiste le imprese. Una separazione che, nei prossimi mesi, quando saranno scritti gli oltre venti regolamenti che servono ad attuare il riordino, potrebbe essere ancora più netta.

Una data spartiacque per comprendere cosa è cambiato nel ruolo del sindaco è il 1° gennaio 2004, quando è entrata in vigore la riforma del diritto societario (si veda la tabella). I circa 60 mila dottori commercialisti ed esperti contabili che si dividono gli incarichi in poco meno di 70 mila società di capitale (58 mila Spa e 18 mila Srl) - come certificava il Cerved un anno fa - hanno dovuto prendere atto di un cambiamento di clima giuridico radicale.

Da alcuni anni al sindaco non viene più chiesta la diligenza del

buon padre di famiglia nell'adempimento dei suoi compiti, ma la puntuale esecuzione di doveri professionali. L'area dei controlli cui sono tenuti i sindaci, peraltro, è andata ampliandosi. Basti pensare al decreto 231/01 e alle responsabilità del sindaco per l'adozione o meno dei modelli organizzativi necessari a impedire la condanna della società in caso di reati commessi da amministratori o dipendenti.

I sindaci delle società non quotate, peraltro, continueranno a svolgere sia il controllo di legalità sull'amministrazione sia la revisione contabile. Dovranno perciò essere iscritti al nuovo registro dei revisori istituito dall'Economia e a differenza di quel che accadeva finora saranno sottoposti agli stringenti obblighi di formazione, di qualità delle prestazioni e di indipendenza posti dalla direttiva Ue.

La responsabilità dei sindaci

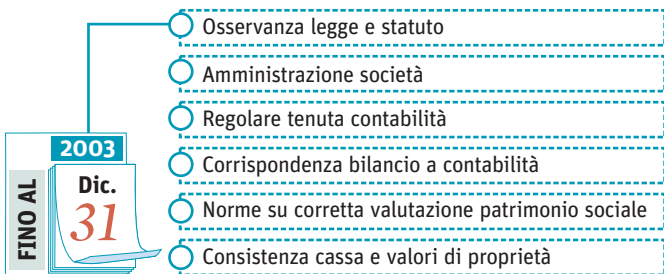
che svolgono l'attività di revisione contabile, inoltre, non ha limiti patrimoniali. E spesso la remunerazione degli incarichi non compensa eventuali esborsi. Molti sindaci poi anche in seguito alle nuove regole della Consob che limitano la moltiplicazione degli incarichi hanno rinunciato a quelli nelle quotate oggi sottoposti a più oneri e oneri di comunicazione. L'articolo 15 del decreto legislativo 39 fissa, inoltre, le ipotesi di responsabilità dei sindaci/revisori. La responsabilità patrimoniale dovrà essere commisurata al contributo effettivo di ciascuno al danno cagionato nei confronti della società che ha conferito l'incarico, dei suoi soci e dei terzi colpiti. Dal punto di vista penale sono state potenziate infine le sanzioni in caso di falsità nelle relazioni, di corruzione dei revisori e di illeciti rapporti con la società assoggettata a revisione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

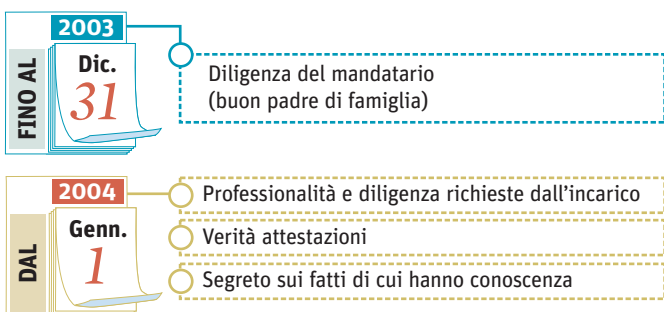
L'evoluzione

Le novità introdotte con la riforma del diritto societario del 2004

I CONTROLLI DEL COLLEGIO



LE RESPONSABILITÀ DEI SINDACI



Gli effetti del riordino. Dopo il decreto legislativo

Obbligo di verifiche approfondite per le Srl «legate» alle quotate

Angelo Busani

La nuova disciplina sulla revisione legale dei conti innova notevolmente le normative sul collegio sindacale per la società a responsabilità limitata. Dal 7 aprile in avanti, infatti, saranno in vigore le disposizioni secondo cui nella Srl il collegio sindacale è obbligatorio (nuovo articolo 2477 del codice civile): quando il capitale sociale non è inferiore a 120 mila euro; quando la Srl è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;

quando la Srl è obbligata a sottoporsi alla revisione legale dei conti; quando per due esercizi consecutivi vi è il superamento di quelle soglie dimensionali (previste dall'articolo 2435-bis del codice civile) che impedisce la redazione del bilancio in forma abbreviata.

Nel primo e nel quarto caso vi era l'obbligo di nomina del collegio sindacale anche anteriormente alla nuova legge sulla revisione legale dei conti.

Anche in passato però si ritene-

va che la Srl dovesse dotarsi di collegio sindacale, anche nel silenzio della legge, qualora si trattasse di società tenuta alla redazione del bilancio consolidato oppure di società soggetta all'obbligo di revisione legale dei conti. In altri termini, per questo aspetto la nuova legge "ratifica" un'interpretazione ampiamente avallata nella prassi professionale.

Piuttosto, quanto al tema della Srl obbligata al collegio sindacale per il fatto di essere soggetta a re-

visione legale dei conti, c'è da osservare che ora questo obbligo di revisione legale deriva non più dagli articoli 165 e 165-bis del Tuf (abrogati) ma dall'articolo 16 del nuovo decreto legislativo n. 39, nel quale vengono definiti come "enti di interesse pubblico" una pluralità di tipi societari: società quotate, banche, assicurazioni, sgr, sim, sicav, società che svolgono attività finanziarie nei confronti del pubblico (articolo 107 Tub), emittenti strumenti non quotati ma diffusi tra il pubblico, società di gestione accentrata di strumenti finanziari, eccetera.

Ebbene, l'obbligo di revisione legale (che in questi casi non può essere affidato al collegio sindacale) grava ora sulle Srl che: controllino tutti questi "enti di interesse pubblico"; siano da tali "enti" controllate; siano con essi sottoposte a comune controllo.

A meno che la Consob, con proprio regolamento, individui, in questi ambiti, quali sono le società da considerare nel senso che «non rivestono significativa rilevanza nell'ambito del gruppo» (articolo 16, comma 3), caso nel quale la revisione legale può essere esercitata dal collegio sindacale. In altri termini, per queste Srl, pur sottratte al regime di revisione legale dei conti, permarrà l'obbligo di dotarsi del collegio sindacale al quale saranno dunque affidati, oltre che il compito del controllo di legalità, anche quello appunto di revisione

contabile (vale a dire il ruolo "tipico" del collegio sindacale della Srl, visto che, anche con la normativa sulla revisione dei conti, rimane confermato che spetta al collegio sindacale, a meno di diversa disposizione statutaria, la funzione di revisione legale dei conti della Srl).

Occorre infine sottolineare che l'assenza di una normativa transitoria determina l'entrata in vigore delle nuove regole dal 7 aprile: da quella data scatterà l'obbligo di nomina del collegio. Gli amministratori perciò al massimo entro 30 giorni dovranno convocare le assemblee per deliberare sulla nomina dell'organo di controllo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per la revisione un approccio sempre più tecnico

Nicola Cavalluzzo
Alessandro Montinari

Il secolo scorso i giuristi, adattando quanto scrive Ezechiele, identificavano i sindaci in coloro che «habent oculos et non vident, habent aures et non sentium». Questa poco edificante raffigurazione era supportata almeno da due considerazioni: la diffusa mancanza di indipendenza dei componenti dell'organo di controllo; l'inesistenza di una qualificazione tecnico professionale ex lege.

Nel tempo si è cercato di porre rimedio a tutto ciò. Dalla riforma del diritto societario del 2004, si può affermare che entrambe le cause siano state rimosse. Anzi al collegio è stato attribuito un ruolo sempre più penetrante. Di fatto, si è passati da un'attività che richiedeva un impegno e un'attitudine pressoché "artigianali", a un ruolo sempre più complesso. Persa infatti la routine nelle verifiche, dal 2004, i sindaci hanno inaugurato una nuova operatività. Non più controlli essenzialmente formali (cassa, versamento imposte) ma sostanziali, che peraltro richiedono impegno e conoscenze sempre più vaste. Dall'onere di vigilare sull'osservanza della legge in senso lato al controllo dell'adeguatezza degli assetti amministrativo, organizzativo e contabile. E in caso di inadempimento, al collegio può essere contestata una responsabilità verso la società, i terzi, i soci e anche verso il Fisco; oltre che una responsabilità penale. L'organo di controllo è infatti soggetto alla responsabilità civile (articolo 2407, comma 1) e per non incorrervi dovrà dare esecuzione al mandato ricevuto con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; è altresì responsabile della verità delle attestazioni e deve conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui ha conoscenza. L'obbligo

di segretezza consegue ai poteri di ispezione e d'informazione. La responsabilità si estende anche ai fatti e alle omissioni degli amministratori se hanno generato un danno che avrebbe potuto essere evitato se (i sindaci) avessero vigilato. Nel caso in cui il collegio sindacale sia incaricato anche del controllo contabile, aumentano doveri e responsabilità. Si aggiunge un'ulteriore responsabilità verso la società, i soci e i terzi per i danni derivanti dall'inadempimento dei loro doveri.

Come si vede il "mestiere" diventa sempre più complesso e soggetto a sanzioni sempre più gravose peraltro quasi tutte

VINCOLI GRAVOSI

Le sanzioni sono per lo più senza limiti: si è persa un'occasione per parametrare le penalità al compenso

senza limite e che si moltiplicano laddove si accetti anche il controllo contabile. Tutto ciò nonostante una precisa indicazione contenuta nella legge comunitaria 2007 di diverso tenore. Infatti con l'articolo 24, comma 1, lettera i), veniva delegato al governo il riordino «della disciplina sanzionatoria in materia di revisione, in modo da renderla effettiva, proporzionale e dissuasiva». La proporzionalità avrebbe potuto essere parametrata al compenso pattuito, applicando un moltiplicatore equo, come peraltro più volte rappresentato dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e come già recepito dal legislatore "fiscale". Occasione persa anche con il recentissimo recepimento della direttiva sulla revisione. E i sindaci si allontanano dalle società.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

